STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SANI-FONDS"

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituito dalle Associazioni datoriali e sindacali socie del Fondo, di cui al successivo Art. 5; della Provincia autonoma di Bolzano (di seguito, singolarmente e congiuntamente, le "Organizzazioni"), che rientrano nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi stipulati, a diversi livelli, dalle parti firmatarie dell'Accordo del 23 aprile 2013 denominato: "Accordo per la costituzione del Fondo Sanitario Integrativo Chiuso provinciale in favore dei lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle Piccole Medie Imprese della provincia autonoma di Bolzano" (l'"Accordo") il Fondo Sanitario denominato "SANI-FONDS" (il "Fondo") con finalità esclusivamente assistenziale, nella forma di Associazione Non Riconosciuta, ai sensi degli Artt. 36 e segg. cod. civ.. Il Fondo è costituito per erogare prestazioni sanitarie:

- i) per il personale dipendente e per i soci persone fisiche degli Aderenti al Fondo, di cui al successivo Art. 6 e come meglio ivi precisato;
- ii) per il personale dipendente delle associazioni datoriali e sindacali Socie del Fondo, di cui al successivo Art. 5 e come meglio ivi precisato.

ART. 2 – SEDE

La sede legale del Fondo è fissata in Bolzano (BZ).

ART. 3 - SCOPO

Il Fondo, che non si pone finalità di lucro, ha come scopo l'erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie integrative e/o complementari ("**Prestazioni**") al Servizio Sanitario Nazionale in favore dei lavoratori dipendenti e dei loro familiari, come meglio individuati nel successivo Art. 6.

Il Fondo potrà erogare le Prestazioni di cui al precedente comma in forma diretta, oppure in forma indiretta anche mediante il convenzionamento con Compagnie di Assicurazione e/o con altri fondi sanitari della Provincia Autonoma di Bolzano, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento, e nei limiti delle contribuzioni stabilite dalle fonti istitutive.

Il Fondo potrà decidere di associarsi e/o di aderire ad altri fondi sanitari della Provincia Autonoma di Bolzano, così come stabilito nell'Accordo.

Le Prestazioni erogate dal Fondo rientrano nell'ambito delle prestazioni integrative previste dall'art. 2, comma 2, lettera d), del Decreto ministeriale 43134 del 27 ottobre 2009 riguardante "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario nazionale", come meglio specificate nel Nomenclatore delle Prestazioni garantite, allegato al Regolamento del Fondo.

Il Fondo potrà, altresì, svolgere ogni attività ritenuta utile per il conseguimento dei propri scopi, ivi compresa la costituzione e partecipazione ad associazioni e/o società di capitali e non.

ART. 4 - DURATA

Il Fondo ha durata illimitata.

Esso si scioglierà in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi associativi o con deliberazione assunta ai sensi del successivo Art. 21.

ART. 5 - SOCI

Sono "**Soci**" del Fondo, di parte datoriale, le seguenti associazioni firmatarie dell'Atto Costitutivo del Fondo (di seguito, congiuntamente, la "**Parte Datoriale**"):

- LVH/APA Associazione Provinciale dell'Artigianato/ Landesverband der Handwerker, aderente alla Confartigianato imprese;
- CNA-SHV Alto Adige-Südtirol, aderente a CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa;

Sono **Soci** del Fondo, di parte sindacale, le seguenti associazioni firmatarie dell'Atto Costitutivo del Fondo (di seguito, congiuntamente, la "**Parte Sindacale**"):

- ASGB;
- SGBCISL:
- CGIL/AGB;
- UIL-SGK:

Parte Datoriale e Parte Sindacale sono, congiuntamente, le "**Parti Costituenti**" del Fondo.

La qualità di Socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali di cui al successivo Art. 7, nelle forme delegate di cui agli articoli sequenti del presente Statuto.

ART. 6 – ADERENTI – ISCRITTI - AVENTI DIRITTO

Al Fondo, oltre ai Soci di cui all'Art. 5, possono aderire in qualità di "**Aderenti**", seguendo la procedura di adesione disciplinata all'interno del Regolamento del Fondo, i seguenti soggetti:

- i) le imprese artigiane e le imprese appartenenti anche ad altri settori, sia in forma societaria che in forma individuale, purché risultino iscritte in Camera di Commercio:
- ii) gli enti e le associazioni e le società promossi e/o costituite dai Soci di cui all'Art. 5.

I soggetti di cui ai punti i) e ii) che precedono devono: 1) avere la propria sede e/o residenza nella Provincia autonoma di Bolzano e devono rientrare nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi stipulati, a diversi livelli, dalle parti firmatarie dell'Accordo ("Accordo"); 2) avere la propria sede e/o residenza nella Provincia autonoma di Bolzano e devono avere una fonte regolatoria (contratto, accordo, regolamento) che preveda il versamento del contributo sanitario al Fondo; 3) i prosecutori volontari, ovvero quelle persone fisiche iscritte dai soggetti di cui ai punti i) e ii) che hanno deciso di continuare l'adesione al Fondo anche in assenza del rapporto di lavoro e/o del rapporto societario e in assenza di fonte regolatoria in via del tutto volontaria e che abbiano accettato le condizioni previste dal Fondo sia in termini di Prestazioni che di contribuzione.

Gli Aderenti, tramite apposita procedura di iscrizione prevista nel Regolamento del Fondo, possono iscrivere i propri dipendenti e, qualora si tratti di imprese Aderenti iscritte in Camera di Commercio in forma societaria, possono iscrivere anche o solo i propri soci persone fisiche, che assumono così la qualifica di "Iscritti" al Fondo, così come assumono la qualifica di Iscritti anche le persone fisiche delle imprese individuali.

Assumono, invece, la qualifica di "**Aventi Diritto**", il coniuge a carico e non, convivente more uxorio, figli a carico e non (conviventi e non) degli Iscritti al

Fondo, nei limiti previsti dal Regolamento e previa contribuzione aggiuntiva a carico degli Iscritti.

Gli Iscritti e gli Aventi Diritto beneficiano delle Prestazioni del Fondo.

La qualità di Iscritto si perde nei seguenti casi:

- risoluzione o cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro dipendente;
- decesso dell'Iscritto;
- recesso dell'Aderente dal Fondo;
- morosità dell'Aderente nel versamento dei contributi al Fondo.

Il diritto alle Prestazioni permane in capo all'Iscritto anche durante il periodo di sospensione o diminuzione dell'orario di lavoro con godimento degli ammortizzatori sociali, anche in deroga.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

Gli "Organi Sociali" sono:

- 1. l'Assemblea dei Delegati;
- 2. il Consiglio di Amministrazione;
- 3. il Comitato di Presidenza: Presidente Vice Presidente:
- 4. il Collegio dei Sindaci;
- 5. il Revisore legale dei conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito, salvo diversa deliberazione in sede di nomina e fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto per il Collegio dei Sindaci e per il Revisore legale dei conti, il cui mandato è sempre conferito a titolo oneroso.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: COMPOSIZIONE E DESIGNAZIONE

L'Assemblea dei Delegati (l'"**Assemblea**") è composta da sedici (16) rappresentanti dei Soci (i "**Delegati**"), dei quali, otto (8) designati da Parte Datoriale ed otto (8) designati da Parte Sindacale, nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica tra Parte Datoriale e Parte Sindacale.

I componenti dell'Assemblea restano in carica quattro (4) esercizi e scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Entro tale data i Soci devono far pervenire al Fondo con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria i nominativi dei nuovi componenti dell'Assemblea.

Al termine del mandato i componenti dell'Assemblea possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente dell'Assemblea, lo stesso viene sostituito dalla Parte che lo aveva nominato, su indicazione del Socio di cui il Delegato cessato era espressione.

Ciascun Delegato può inoltre essere sostituito, in qualsiasi momento, dalla Parte che lo ha designato, previa comunicazione con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Socio di cui era espressione il componente sostituito procederà all'indicazione del nuovo Delegato, il quale – salvo ulteriori sostituzioni – scadrà insieme agli altri Delegati in carica al momento della sua designazione.

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: CONVOCAZIONI

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno e comunque

ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; l'Assemblea viene inoltre convocata, nel termine massimo di trenta (30) giorni dalla richiesta, ogniqualvolta ne venga fatta richiesta: *i)* da almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea; *ii)* da almeno la metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione; *iii)* dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impossibilità, dal Vice Presidente, mediante lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun componente almeno cinque (5) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi devono contenere indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'intervento alle riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI: ATTRIBUZIONI

All'Assemblea vengono attribuiti i sequenti compiti:

discutere, approvare e deliberare sui bilanci annuali, preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'Art. 18 del presente Statuto;

- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione su designazione dei Soci;
- nominare i componenti del Collegio dei Sindaci ed il Revisore legale dei conti, proposti dai Soci, determinando o modificando l'importo dei relativi compensi;
- approvare e/o modificare il Regolamento del Fondo e l'allegato Nomenclatore delle Prestazioni;
- deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione gli indirizzi generali relativi all'attività del Fondo;
- deliberare sulla responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci e del Revisore legale dei conti e sulla loro revoca;
- deliberare sulla quota da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- provvedere all'ammissione o esclusione di nuovi Soci;
- deliberare in merito all'esclusione degli Iscritti e degli Aventi Diritto;
- deliberare sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sulle operazioni di convenzionamento, adesione o accorpamento con altri fondi sanitari;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento previsto dallo Statuto e in ordine alle

questioni sottoposte all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONI

L'Assemblea delibera con voto palese espresso mediante esplicita dichiarazione di voto ("favorevole"; "contrario"; "astenuto") resa da ciascun Delegato presente alla riunione.

Ogni Delegato dispone di un voto in Assemblea (principio "una testa, un voto"). Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto da lui designato. Ogni componente potrà avere un'unica delega. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) dei Delegati in carica.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è richiesto altresì il voto favorevole della maggioranza qualificata di almeno due terzi (2/3) dei Delegati in carica.

Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui si svolge la stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea".

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da otto (8) componenti (i "**Consiglieri**"), compresi il Presidente ed il Vice Presidente, di cui quattro (4) designati dai Delegati di Parte Datoriale, su indicazione dei rispettivi Soci, e quattro (4) designati dai Delegati di Parte Sindacale, su indicazione dei rispettivi Soci.

Potranno essere nominati come componenti del Consiglio di Amministrazione anche i Delegati, di cui al precedente Art. 8.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro (4) esercizi e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al termine del mandato i Consiglieri di Amministrazione possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente del Consiglio di amministrazione, il Socio di cui era espressione il Consigliere cessato provvederà tempestivamente ad individuare un sostituto nel rispetto di quanto convenuto nel presente articolo. La nomina del nuovo Consigliere così designato dovrà essere tempestivamente sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

Il nuovo Consigliere, così nominato, decadrà congiuntamente agli altri Consiglieri in carica al momento della sua nomina. Nel caso in cui sia stato nominato, come componente del Consiglio di amministrazione, un componente dell'Assemblea, la cessazione per qualsiasi motivo della carica di Delegato comporta automaticamente la cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente e comunque

ogniqualvolta lo richieda la maggioranza dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate tramite lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato mediante fax o messaggio di posta elettronica inviato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, o trasmettere documenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) dei Consiglieri in carica.

Per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è altresì richiesto il voto favorevole della maggioranza qualificata di almeno due terzi (2/3) dei Consiglieri in carica.

I Consiglieri che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico, con conseguente sostituzione da parte dell'Assemblea, a cura della Parte che lo aveva nominato e su indicazione del Socio di cui era espressione il Consigliere decaduto.

Le sedute e le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui la stessa si svolge.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione".

ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di svolgere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie al funzionamento del Fondo e per il perseguimento dello scopo associativo.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Inter alia, il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri e/o compiti:

- nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
- · dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Fondo per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre: i) i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, di cui al successivo Art. 18, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; ii) la relazione annuale

sull'attività sociale (la "**Relazione sulla Gestione**"), a corredo del Bilancio di Esercizio; iii) i piani ed i programmi relativi all'attività da svolgere;

- conferire eventuali deleghe ai Consiglieri in carica affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate dall'Assemblea;
- nominare il Direttore e/o la Direttrice del Fondo;
- amministrare il patrimonio del Fondo; gestire il Fondo; e deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- stabilire le modalità di versamento dei contributi che devono essere versati dagli Aderenti al Fondo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eventuali donazioni;
- valutare le proposte di copertura assicurativa ed approvare i relativi contratti di assicurazione, nonché le modalità di pagamento dei relativi premi assicurativi;
- valutare le proposte di società di servizi che svolgano attività di gestione operativa e/o amministrativa e/o contabile del Fondo e approvarne i relativi contratti;
- stabilire gli indirizzi relativi all'organizzazione e alla gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli Aderenti, gli Iscritti;
- indicare la quota da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo e al finanziamento delle Prestazioni:
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Aderenti, la loro sospensione e/o esclusione dal Fondo;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva in capo agli Aderenti;
- verificare la legittimità delle domande di adesione al Fondo, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento, e degli eventuali ricorsi presentati dagli Aderenti ovvero dalle Organizzazioni che abbiamo presentato domanda di adesione e non siano state ammesse al Fondo;
- promuovere gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento del Fondo;
- stabilire eventuali recapiti operativi del Fondo, diversi da quello indicato, quale sede legale, nell'Art. 2 che precede, senza che ciò determini modifiche statutarie;
- assumere e licenziare il personale del Fondo fissandone il relativo trattamento economico;
- ricevere, esaminare, gestire e dirimere i reclami presentati dagli Aderenti, dagli Iscritti e/o Aventi diritto delle Prestazioni, in merito alle contribuzioni e all'erogazione e gestione dei servizi prestati dal Fondo;
- provvedere alla predisposizione e/o modifica del Regolamento del Fondo e dell'allegato Nomenclatore delle Prestazioni;
- deliberare in merito all'obbligatoria iscrizione del Fondo all'Anagrafe dei Fondi sanitari istituita presso il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 3 del Decreto ministeriale 43134 del 27 ottobre 2009, riguardante i "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario nazionale" (l'"**Anagrafe**");
- proporre all'Assemblea le modalità di scioglimento e liquidazione del Fondo.

Obblighi del Consigli di Amministrazione

Inter alia, il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti doveri e/o obblighi:

• stipulare una o più polizze di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile e tutela legale attinenti all'operato dei Consiglieri

nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 15 - COMITATO DI PRESIDENZA: PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quattro (4) esercizi e possono essere riconfermati, salva la facoltà di sostituzione contemplata dalle norme precedenti.

Nel corso del mandato, Presidente e Vice Presidente si scambiano il ruolo dopo due (2) esercizi dall'insediamento, in modo che il Presidente sia per due (2) esercizi di espressione di Parte Datoriale e per due (2) esercizi di espressione di Parte Sindacale e viceversa.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, anche in giudizio, e la firma sociale del Fondo.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni e poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Al Presidente spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- coordinare l'attività istituzionale ai fini del regolare funzionamento del Fondo;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del Comitato di Presidenza;
- sottoscrivere la domanda di iscrizione del Fondo all'Anagrafe e curare l'inoltro dei documenti previsti dal Decreto ministeriale 43134 del 27 ottobre 2009 riguardante "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario nazionale"
- sottoscrivere i contratti di assicurazione ed i contratti di gestione operativa, amministrativa e contabile approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Al Vice Presidente spettano le seguenti attribuzioni:

- coadiuvare il Presidente in tutti quegli atti a lui demandati dal presente Statuto;
- sostituire il Presidente in quegli atti ed in quelle funzioni che possono essere delegate in via temporanea o permanente.
- Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione alle seguenti attività a titolo esemplificativo:
- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento del Fondo e dei suoi allegati;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- proporre al Consiglio di amministrazione il piano generale delle attività del Fondo;
- proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Segretario;
- proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e eventuali consulenti;
- sovraintendere al lavoro dei Consiglieri delegati, ove nominati;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione l'organigramma e l'organico del personale, nonché eventuali modifiche degli stessi, su proposta del Segretario;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Segretario, assunzioni e licenziamenti.
- gestire sulla base delle delibere del Consiglio di amministrazione le risorse finanziarie dell'Ente.

ART. 16 - COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci (il "**Collegio**") è nominato dall'Assemblea ed è formato da

tre (3) componenti, tutti da selezionarsi tra gli iscritti negli albi tenuti dai seguenti Ordini professionali: Avvocati; Dottori Commercialisti; Medici; dei quali: - uno (1), con la carica di Presidente, è nominato, ad ogni mandato di quattro (4) esercizi, alternativamente e a rotazione su designazione di Parte Datoriale e di Parte Sindacale;

- uno (1) effettivo è designato dalla Parte Datoriale;
- uno (1) effettivo è designato dalla Parte Sindacale.

La perdita del requisito dell'iscrizione all'albo professionale, di cui al primo paragrafo del presente Articolo, o il sopravvenire di cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Il Collegio dura in carica quattro (4) esercizi e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al termine del mandato i Sindaci possono essere riconfermati.

Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed ogniqualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano richiesta almeno due Sindaci effettivi.

Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Sindaco più anziano.

L'intervento alle riunioni del Collegio mediante mezzi di telecomunicazione può avvenire alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento, ed in generale esercita i poteri e doveri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis C.C (ove applicabili).

Il Collegio rendiconta la propria attività, su base annuale, tramite un'apposita relazione (la "Relazione Annuale del Collegio dei Sindaci"), che deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, entro il medesimo termine previsto dal presente Statuto per il deposito da parte del Consiglio di amministrazione del Bilancio di Esercizio di cui all'Art. 18, presso la sede legale del Fondo.

I componenti del Collegio presenziano alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione in cui vengano assunte le deliberazioni in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo di cui al successivo Art. 18.

ART. 16-BIS – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore legale - ovvero la Società di revisione legale - (il "**Revisore**") è nominato dall'Assemblea e deve essere selezionato tra professionisti qualificati iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il Revisore esercita la propria attività in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ove applicabili.

Il Revisore è tenuto a rendicontare, su base annuale, l'esito della propria attività tramite la stesura di un'apposita relazione (la "**Relazione del Revisore al Bilancio**"), che deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, entro il medesimo termine previsto dal presente Statuto per il deposito da parte del Consiglio di amministrazione del Bilancio di Esercizio di cui all'Art. 18, presso la sede legale del Fondo.

Art. 16-TER - DIRETTORE/DIRETTRICE DEL FONDO

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore del Fondo fissandone i compiti. Lo stesso non potrà far parte degli organi di gestione. Egli dirigerà gli uffici stessi e determinerà, sentito il Comitato di Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione, le mansioni da affidare al personale. Assisterà alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del Comitato di Presidenza, svolgendone anche le mansioni di segretario delle riunioni. Dovrà collaborare attivamente con il Comitato di Presidenza, proponendo e attuando, indirizzi, soluzioni e provvedimenti ritenuti utili per il conseguimento degli scopi statuari. Il Direttore sarà autorizzato a firmare, in esecuzione di delibere prese dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato di Presidenza, in sostituzione di uno dei due componenti il Comitato di Presidenza, i quali dovranno all'uopo delegarlo per iscritto a compiere atti in nome e per conto del Fondo.

ART. 17 - PATRIMONIO DEL FONDO

Il patrimonio del Fondo è costituito da tutti i beni appartenenti al Fondo stesso (il "**Patrimonio**").

Le entrate del Fondo sono costituite:

- dalla contribuzione regolamentata dall'Accordo di cui all'Art. 1 del presente Statuto, versata a cura delle Associazioni Socie del presente Fondo, dalle Aziende e dalle Piccole Medie Imprese della Provincia autonoma di Bolzano, aderenti al Fondo, secondo le modalità stabilite delle Fonti regolatorie e/o dal Regolamento del Fondo;
- dagli interessi di mora e dilazione dei contributi versati in ritardo, nelle misure che saranno disciplinate dal Regolamento del Fondo;
- da ogni altro provento che spetti o pervenga al Fondo a qualsiasi titolo, sia esso versato da Soci e/o da terzi - soggetti pubblici o privati - ivi comprese eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti, previa accettazione del Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di versamento, la relativa gestione e contabilizzazione, nonché l'erogazione delle Prestazioni e degli altri servizi accessori prestati dal Fondo, sono disciplinate dal Regolamento del Fondo con apposite norme.

Il Fondo comunica all'Iscritto, nei termini previsti dal Regolamento, il mancato versamento dei contributi dovuti, entro le scadenze prefissate, da parte dell'Organizzazione Aderente responsabile del versamento a favore dell'Iscritto. In caso di mancato versamento dei contributi, totale o parziale, il Fondo non garantisce il conseguimento delle Prestazioni e la responsabilità per il mancato conseguimento delle stesse rimane ad esclusivo carico del datore di lavoro inadempiente, che risponde anche di eventuali danni causati da tale inadempienza.

ART. 18 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO DI ESERCIZIO – BUDGET

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e convoca l'Assemblea per l'approvazione:

- i) del bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre (il "**Bilancio** di **Esercizio**" o "**Bilancio**"); e
- II) del bilancio preventivo relativo all'esercizio sociale in corso (il "**Bilancio Preventivo**" o "**Budget**").

In particolare:

- ☐ il Bilancio di Esercizio si compone di: i) Stato Patrimoniale; ii) Rendiconto Gestionale; iii) Nota Integrativa;
- ☐ il **Budget** si compone del solo: i) **Preventivo Economico**.
- Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura degli esercizi sociali, devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio del Fondo per far fronte agli scopi associativi.

ART. 19 – PRESTAZIONI

Il Fondo provvede all'erogazione delle Prestazioni in favore degli Iscritti e degli Aventi Diritto, la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti, secondo le condizioni, modalità e requisiti disciplinati nel Regolamento.

ART. 20 – REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Fondo, nonché le modalità di ammissione, i diritti ed i doveri, nonché i casi di cessazione di Aderenti, Iscritti e Beneficiari, ed in generale i profili del presente Statuto, già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento interno (il "**Regolamento**") approvato dall'Assemblea.

ART. 21 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sullo scioglimento del Fondo e la nomina dei Liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del Patrimonio residuo. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito il Collegio dei Sindaci, sceglieranno l'Associazione non Riconosciuta o l'ente "non profit" operante in identico od analogo settore a cui devolvere il Patrimonio residuo; salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, si pattuisce espressamente il rispetto dei principi di seguito indicati: a) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Fondo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

- b) Obbligo di devolvere il patrimonio del Fondo, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (se esistente), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte

- a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Fondo: i suddetti principi trovano compiuta espressione nel presente Statuto ed in particolare nelle disposizioni di cui agli Artt. 8 e 10 i quali prevedono: i) che i Soci designano i propri rappresentanti nell'Assemblea dei Delegati; e che gli stessi, tramite l'Assemblea dei Delegati: ii) approvano il Regolamento del Fondo e le relative modificazioni; iii) deliberano sulle modifiche Dello Statuto;
- iv) nominano il Consiglio di Amministrazione (che rappresenta l'organo direttivo ed amministrativo del Fondo);
- d) Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario: le relative disposizioni sono contenute negli Artt. 10, 14 e 18 del presente Statuto, le quali stabiliscono: i) che il Consiglio di amministrazione deve predisporre annualmente il Budget ed il Bilancio di Esercizio; ii) che l'organo deputato ad approvarli è l'Assemblea dei Delegati.
- e) Obbligo di rispettare i seguenti principi di democrazia e di uguaglianza:
- e.1) libera eleggibilità dell'organo amministrativo del Fondo (i.e. del componenti del Consiglio di Amministrazione): il presente Statuto non contiene clausole statutarie che riservano l'amministrazione solo a determinati Soci;
- e.2) principio del voto singolo di cui all'art. 2538, 1° e 2° comma del Codice Civile ("una testa, un voto"); ai sensi dell'Art. 11 del presente Statuto, ciascun Delegato può esprimere un solo voto in Assemblea;
- e.3) sovranità dell'Assemblea: ai sensi e per gli effetti del presente Statuto, l'Assemblea dei Delegati costituisce l'organo sovrano del Fondo;
- e.4) criteri di ammissione ed esclusione dei Soci: il presente Statuto non contiene specifiche clausole regolanti i criteri e le procedure di ammissione e/o esclusione dei Soci; pertanto tali materie verranno trattate in conformità alle disposizioni generali del presente Statuto;
- e.5) criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari: le modalità di convocazione dell'Assemblea sono contenute nell'Art. 9 del presente Statuto;
- e.6) criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni dell'Assemblea: le forme di pubblicità delle deliberazioni dell'Assemblea sono stabilite dall'Art. 9 del presente Statuto:
- e.7) criteri e idonee forme di pubblicità dei bilanci o rendiconti: le modalità di predisposizione e fruizione dei bilanci consuntivi (Bilancio di Esercizio) e dei bilanci preventivi (Budget) del Fondo sono disciplinate dall'Art. 18 del presente Statuto.
- f) intrasmissibilità della quota e/o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

F.to HALLER MARTIN, Notaio Sabine Lanthaler L.S.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Fondo Sanitario Alto Adige - Südtiroler Sanitätsfonds"

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituito come Associazione Non Riconosciuta, ai sensi degli Artt. 36 e segg. cod. civ., il fondo sanitario denominato "Fondo Sanitario Alto Adige – Südtiroler Sanitätsfonds" (di seguito il "**Fondo**") con finalità esclusivamente assistenziale, per erogare prestazioni sanitarie in favore dei lavoratori iscritti dai Soci di cui ai successivi Articoli 5 e 6.

Il Fondo è regolato dal presente statuto (di seguito lo "**Statuto**"), dal suo regolamento di funzionamento (di seguito il "**Regolamento**") e dal regolamento elettorale (di seguito il "**Regolamento Elettorale**").

ART. 2 - SEDE

La sede legale del Fondo è fissata in Bolzano (BZ).

ART. 3 - SCOPO

Il Fondo, che non si pone finalità di lucro e si basa sui principi di mutualità e solidarietà, ha esclusivamente finalità assistenziali, anche secondo quanto previsto all'Articolo 51 comma 2, lettera a) del DPR 22/12/1986 n. 917 ("**TUIR**"), e ha come scopo l'erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie integrative e/o complementari (di seguito le "**Prestazioni**") al Servizio Sanitario Nazionale in favore dei lavoratori dipendenti dei Soci e dei Soci imprenditori individuali e lavoratori autonomi, come meglio individuati al successivo Art. 5, e dei loro rispettivi familiari, come meglio individuati nel successivo Art. 6.

Il Fondo potrà erogare le Prestazioni di cui al precedente capoverso in forma diretta, oppure in forma indiretta anche mediante il convenzionamento con Compagnie di Assicurazione e/o con altri fondi sanitari della Provincia Autonoma di Bolzano, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento, e nei limiti delle contribuzioni stabilite dalle fonti istitutive.

Il Fondo potrà decidere di far aderire, associarsi e/o di aderire ad altri fondi sanitari della Provincia Autonoma di Bolzano, così come stabilito nell'Accordo.

Le Prestazioni erogate dal Fondo rientrano nell'ambito delle prestazioni integrative previste dall'art. 2, comma 2, lettera d), del Decreto ministeriale 43134 del 27 ottobre 2009, sue successive modifiche e integrazioni, riguardante "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario nazionale", come meglio specificate nel Nomenclatore delle Prestazioni garantite, allegato al Regolamento del Fondo.

Il Fondo potrà, altresì, svolgere ogni attività ritenuta utile per il conseguimento dei propri scopi, ivi compresa la costituzione e partecipazione ad associazioni e/o società di capitali e non.

ART. 4 – DURATA

Il Fondo ha durata illimitata.

Esso si scioglierà in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi associativi o con deliberazione assunta ai sensi del successivo Art. 25 del presente Statuto.

ART. 5 - SOCI

- 5.1 Sono "Soci Fondatori" del Fondo, le associazioni datoriali e sindacali della Provincia autonoma di Bolzano che rientrano nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi stipulati, a diversi livelli, dalle parti firmatarie dell'Accordo del 23 aprile 2013 denominato: "Accordo per la costituzione del Fondo Sanitario Integrativo Chiuso provinciale in favore dei lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle Piccole Medie Imprese della provincia autonoma di Bolzano" (di seguito l'"Accordo") e dell'atto costitutivo del Fondo (rispettivamente "Soci Fondatori di Parte Datoriale" e "Soci Fondatori di Parte Sindacale"):
- 5.2 Sono "Soci Aderenti" del Fondo, previa adesione disciplinata nel Regolamento del Fondo:
- a) le imprese artigiane sia in forma societaria che in forma individuale, purché risultino iscritte in Camera di Commercio della Provincia autonoma di Bolzano e che rientrano nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi stipulati, a diversi livelli, dai Soci Fondatori (di seguito, congiuntamente, i "Soci Aderenti Settore Artigiano");
- b) le imprese appartenenti anche ad altri settori, sia in forma societaria che in forma individuale, purché risultino iscritte in Camera di Commercio della Provincia di Bolzano, le associazioni e gli enti della Provincia autonoma di Bolzano, che non rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi stipulati e promossi dai Soci Fondatori a livello nazionale o territoriale-regionale e provinciale, ma sono da essi rappresentati e la cui adesione al Fondo viene consentita e regolata solo a seguito di specifica pattuizione (di seguito, congiuntamente, i "Soci Aderenti Settore Artigiano rappresentati dai Soci Fondatori");
- c) le associazioni datoriali e sindacali della Provincia autonoma di Bolzano diverse dai Soci Fondatori, che non rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi stipulati da questi ultimi, ma la cui adesione obbligatoria è prevista in contratti collettivi del proprio settore a livello nazionale o territoriale-regionale e provinciale (di seguito, rispettivamente, i "Soci Aderenti altri Settori di Parte Datoriale" ed i "Soci Aderenti altri Settori di Parte Sindacale");
- d) le imprese appartenenti anche ad altri settori, sia in forma societaria che in forma individuale, purché risultino iscritte in Camera di Commercio della Provincia di Bolzano che rientrano nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi stipulati, a diversi livelli, dai Soci Aderenti altri Settori di Parte Datoriale e di Parte Sindacale (di seguito, congiuntamente, i "Soci Aderenti altri Settori").
- e) le imprese appartenenti anche ad altri settori, sia in forma societaria che in forma individuale, purché risultino iscritte in Camera di Commercio della Provincia di Bolzano le , le associazioni e gli enti della Provincia autonoma di Bolzano, che non rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi stipulati e promossi dai Soci Aderenti altri Settori di Parte Datoriale e/o di Parte Sindacale a livello nazionale o territoriale-regionale e provinciale, ma sono da essi rappresentati e la cui adesione al Fondo viene consentita e regolata solo a seguito di specifica pattuizione (di seguito, congiuntamente, i "Soci Aderenti rappresentati dai Soci Aderenti altri Settori").
- f) i prosecutori volontari, ovvero quelle persone fisiche iscritte dai Soci di cui alle lettere a, b, c, d, e che hanno deciso di continuare l'adesione al Fondo anche in assenza del rapporto di lavoro e/o del rapporto societario e in assenza di fonte regolatoria in via del tutto volontaria e che abbiano accettato le condizioni previste dal Fondo sia in termini di Prestazioni che di contribuzione (di seguito, congiuntamente, i "Prosecutori Volontari rappresentati dai Soci").

I Soci Fondatori ed i Soci Aderenti sono da intendersi congiuntamente i "Soci" o singolarmente ciascun "Socio".

La qualità di Socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali di cui al successivo Art. 7 del presente Statuto, nelle forme delegate di cui agli articoli seguenti del presente Statuto.

I Soci Fondatori di Parte Datoriale ed i Soci Aderenti altri Settori di Parte Datoriale sono da intendersi congiuntamente la "Parte Datoriale".

I Soci Fondatori di Parte Sindacale ed i Soci Aderenti altri Settori di Parte Sindacale sono da intendersi congiuntamente, la "Parte Sindacale".

ART. 6 - ISCRITTI E AVENTI DIRITTO

I Soci, iscrivono, tramite apposita procedura di iscrizione che verrà meglio dettagliata e disciplinata all'interno del Regolamento del Fondo stesso possono iscrivere i propri dipendenti e, qualora si tratti di imprese iscritte in Camera di Commercio in forma societaria, possono iscrivere anche o solo i propri soci persone fisiche, che assumono così la qualifica di "Iscritti" al Fondo, così come assumono la qualifica di Iscritti anche le persone fisiche delle imprese individuali. Assumono, invece, la qualifica di "Aventi Diritto", il coniuge a carico e non, convivente more uxorio, figli a carico e non (conviventi e non) degli Iscritti al Fondo, nei limiti previsti dal Regolamento e previa contribuzione aggiuntiva a carico degli Iscritti.

Gli Iscritti e gli Aventi Diritto beneficiano delle Prestazioni del Fondo.

La qualità di Iscritto si perde nei seguenti casi:

- risoluzione o cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro dipendente;
- · decesso dell'Iscritto;
- recesso del Socio dal Fondo;
- morosità del Socio nel versamento dei contributi al Fondo.

Il diritto alle Prestazioni permane in capo all'Iscritto anche durante il periodo di sospensione o diminuzione dell'orario di lavoro con godimento degli ammortizzatori sociali, anche in deroga.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

Gli "Organi Sociali" sono:

- 1. l'Assemblea dei Delegati;
- 2. il Consiglio di Amministrazione;
- 3. il Comitato di Presidenza: Presidente Vice Presidente:
- 4. i Comitati di Indirizzo;
- 5. il Collegio dei Sindaci;
- 6. il Revisore legale dei conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito, salvo diversa deliberazione in sede di nomina e fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto per il Collegio dei Sindaci e per il Revisore legale dei conti, il cui mandato è sempre conferito a titolo oneroso.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: COMPOSIZIONE E DESIGNAZIONE

L'Assemblea dei Delegati (l'"**Assemblea**") è composta da un minimo di otto (8) ad un massimo di sessanta (60) rappresentanti dei Soci (i "**Delegati**"), "), dei quali, metà designati da Parte Datoriale e metà designati da Parte Sindacale, nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica tra Parte Datoriale e Parte

Sindacale.

La carica di Delegato è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di membro dei Comitati di Indirizzo.

Numero, termini, modalità e condizioni di designazione dei Delegati sono più dettagliatamente disciplinate all'interno del Regolamento Elettorale.

In particolare, ciascun settore deve essere rappresentato da un numero uguale di Delegati.

I componenti dell'Assemblea restano in carica quattro (4) esercizi e scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Entro tale data i Soci devono far pervenire al Fondo, tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite e-mail idonea a garantirne l'avvenuto ricevimento, i nominativi dei nuovi componenti dell'Assemblea. Qualora i Soci non effettuino la predetta comunicazione, i componenti dell'Assemblea previamente nominati si intenderanno tacitamente riconfermati per gli ulteriori quattro (4) esercizi.

In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente dell'Assemblea, lo stesso viene sostituito dalla Parte che lo aveva nominato, su indicazione del Socio di cui il Delegato cessato era espressione.

Ciascun Delegato può inoltre essere sostituito, in qualsiasi momento, dalla Parte che lo ha designato, previa comunicazione con lettera raccomandata posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Socio di cui era espressione il componente sostituito procederà all'indicazione del nuovo Delegato, il quale – salvo ulteriori sostituzioni – scadrà insieme agli altri Delegati in carica al momento della sua designazione.

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: CONVOCAZIONI

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; l'Assemblea viene inoltre convocata, nel termine massimo di trenta (30) giorni dalla richiesta, ogniqualvolta ne venga fatta richiesta: i) da almeno il trenta per cento (30%) dei componenti dell'Assemblea; ii) dal Presidente del Collegio Sindacale; iii) da almeno un Comitato di Indirizzo.

La convocazione dell'Assemblea è fatta, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impossibilità, dal Vice Presidente, mediante lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun componente almeno cinque (5) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi devono contenere indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'intervento alle riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: ATTRIBUZIONI

All'Assemblea vengono attribuiti i seguenti compiti:

- discutere, approvare e deliberare sui bilanci annuali, preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'Art. 22 del presente Statuto;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati di Indirizzo su designazione dei Soci;
- nominare i componenti del Collegio dei Sindaci ed il Revisore legale dei conti, proposti dai Soci, determinando o modificando l'importo dei relativi compensi;
- su presentazione del Consiglio di Amministrazione, approvare e/o modificare il Regolamento Elettorale, il Regolamento del Fondo e l'allegato Nomenclatore Generale delle Prestazioni (come meglio infra definito), quest'ultimo, previo parere vincolante dei Comitati di Indirizzo rispetto a ciascun settore di competenza;
- deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione in merito agli indirizzi generali relativi all'attività del Fondo;
- deliberare sulla responsabilità del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati di Indirizzo e del Collegio dei Sindaci e del Revisore legale dei conti e sulla loro revoca;
- deliberare sulla quota da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo su proposta del Consiglio di Amministrazione e/o dei Comitati di Indirizzo;
- provvedere all'ammissione o esclusione di nuovi Soci;
- deliberare in merito all'esclusione degli Iscritti e degli Aventi Diritto;
- deliberare sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sulle operazioni di adesione o accorpamento con altri fondi sanitari;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento previsto dallo Statuto, dalla legge e in ordine alle questioni sottoposte all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione e/o dai Comitati di Indirizzo.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONI

L'Assemblea delibera con voto palese espresso mediante esplicita dichiarazione di voto ("favorevole"; "contrario"; "astenuto") resa da ciascun Delegato presente alla riunione

Ogni Delegato dispone di un voto in Assemblea (principio "una testa, un voto"). Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto da lui designato. Ogni componente potrà avere un'unica delega. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) dei Delegati in carica.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è richiesto altresì il voto favorevole della maggioranza qualificata di almeno due terzi (2/3) dei Delegati in carica.

Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui si svolge la stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea".

ART. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di otto (8) ad un massimo di sedici (16) componenti (i "**Consiglieri**"), compresi il Presidente ed il Vice Presidente, di cui metà designati dai Delegati di Parte Datoriale e metà designati nominati dai Delegati di Parte Sindacale, su indicazione dei rispettivi Soci.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i Delegati dell'Assemblea.

Numero, termini, modalità e condizioni di designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione sono più dettagliatamente disciplinate all'interno del Regolamento Elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro (4) esercizi e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'eventuale revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione prima della loro scadenza potrà avvenire solo ad opera dei medesimi Delegati che hanno provveduto alla loro designazione.

Al termine del mandato i Consiglieri di Amministrazione possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente del Consiglio di amministrazione, il Socio di cui era espressione il Consigliere cessato provvederà tempestivamente ad individuare un sostituto nel rispetto di quanto convenuto nel presente articolo. La nomina del nuovo Consigliere dovrà essere tempestivamente sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

Il nuovo Consigliere, così nominato, decadrà congiuntamente agli altri Consiglieri in carica al momento della sua nomina.

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando lo richiedano almeno due terzi (2/3) dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate tramite lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica o messaggio di posta elettronica certificata inviati a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato mediante fax o messaggio di posta elettronica inviato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adequatamente tutti

gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, o trasmettere documenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) dei Consiglieri in carica.

Per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è altresì richiesto il voto favorevole della maggioranza qualificata di almeno due terzi (2/3) dei Consiglieri in carica.

I Consiglieri che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico, con conseguente sostituzione da parte dell'Assemblea, a cura della Parte che lo aveva nominato e su indicazione del Socio di cui era espressione il Consigliere decaduto.

Le sedute e le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui la stessa si svolge.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione".

ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di svolgere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie al funzionamento del Fondo e per il perseguimento dello scopo associativo.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri e/o compiti:

- nominare il Presidente ed il Vice Presidente, ove non nominati dall'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Fondo per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso, ivi incluse quelle proposte dai Comitati di Indirizzo in base alle proprie competenze;
- predisporre, previa consultazione con i Comitati di Indirizzo da esprimersi tramite parere per iscritto: i) i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, di cui al successivo Art. 22 del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; ii) la relazione annuale sull'attività sociale (di seguito la "Relazione sulla Gestione"), a corredo del Bilancio di Esercizio; iii) i piani ed i programmi relativi all'attività da svolgere riguardanti il Fondo nel suo complesso;
- istituire gestioni specifiche per ciascun settore di cui sono espressione i Soci, anche affidandole ai Comitati di Indirizzo;
- conferire eventuali deleghe ai Consiglieri in carica affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate dall'Assemblea;
- amministrare il patrimonio del Fondo; gestire il Fondo; e deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- stabilire le modalità di versamento dei contributi che devono essere versati dagli Aderenti al Fondo e, sia sulla base dei contributi che devono essere versati sia sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati di Indirizzo, il valore delle

quote amministrative;

- discutere e deliberare in merito alle proposte di Nomenclatori di Dettaglio (come meglio infra definiti) presentate dai Comitati di Indirizzo per predisporre e definire il nomenclatore generale del Fondo (di seguito il "Nomenclatore Generale");
- provvedere alla predisposizione e/o modifica del Regolamento del Fondo e del Regolamento Elettorale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- indicare, previa consultazione con i Comitati di Indirizzo da esprimersi tramite parere per iscritto, la quota da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo e al finanziamento delle Prestazioni;
- promuovere gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento del Fondo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eventuali donazioni;
- valutare le proposte di copertura assicurativa ed approvare i relativi contratti di assicurazione, nonché le modalità di pagamento dei relativi premi assicurativi;
- deliberare, anche su proposta dei Comitati di Indirizzo, sulle operazioni di convenzionamento;
- valutare le proposte di società di servizi che svolgano attività di gestione operativa e/o amministrativa e/o contabile del Fondo (quale, a titolo esemplificativo, il Provider) e approvarne i relativi contratti;
- stabilire gli indirizzi relativi all'organizzazione e alla gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli Aderenti, gli Iscritti procedere,;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci Aderenti, la loro sospensione e/o esclusione dal Fondo, sulla base delle norme dello Statuto e del Regolamento del Fondo;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva in capo agli Aderenti;
- verificare la legittimità delle domande di adesione al Fondo, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento, e degli eventuali ricorsi presentati dai Soci Aderenti che abbiamo presentato domanda di adesione e non siano state ammesse al Fondo;
- ricevere, esaminare, gestire e dirimere i reclami presentati dagli Aderenti, dagli Iscritti, in merito alle contribuzioni e all'erogazione e gestione dei servizi prestati dal Fondo:
- stabilire eventuali recapiti operativi del Fondo, diversi da quello indicato, quale sede legale, nell'Art. 2 del presente Statuto, senza che ciò determini modifiche statutarie;
- assumere e licenziare il personale del Fondo fissandone il relativo trattamento economico;
- deliberare in merito all'obbligatoria iscrizione del Fondo all'Anagrafe dei Fondi sanitari istituita presso il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 3 del Decreto ministeriale 43134 del 27 ottobre 2009, riguardante i "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario nazionale" (di seguito l'"Anagrafe");
- proporre all'Assemblea lo scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo;
- conferire eventuali deleghe ai Consiglieri in carica affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e opportuni per la gestione del Fondo, nel rispetto comunque delle decisioni assunte dagli organi del Fondo stesso;
- deliberare su ogni altro argomento previsto dallo Statuto, dalla legge e in

ordine alle questioni sottoposte al Consiglio di Amministrazione dai Comitati di Indirizzo.

ART. 15: COMITATO DI PRESIDENZA: PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quattro (4) esercizi e possono essere riconfermati, salva la facoltà di sostituzione contemplata dalle norme precedenti.

Nel corso del mandato, Presidente e Vice Presidente si scambiano il ruolo dopo due (2) esercizi dall'insediamento, in modo che il Presidente sia per due (2) esercizi di espressione di Parte Datoriale e per due (2) esercizi di espressione di Parte Sindacale e viceversa.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, anche in giudizio, e la firma sociale del Fondo.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni e poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Al Presidente spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- coordinare l'attività istituzionale ai fini del regolare funzionamento del Fondo;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del Comitato di Presidenza;
- sottoscrivere la domanda di iscrizione del Fondo all'Anagrafe e curare l'inoltro dei documenti previsti dal Decreto ministeriale 43134 del 27 ottobre 2009 riguardante "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario nazionale"
- sottoscrivere i contratti di assicurazione ed i contratti di gestione operativa, amministrativa e contabile approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Al Vicepresidente spettano le seguenti attribuzioni:

- coadiuvare il Presidente in tutti quegli atti a lui demandati dal presente Statuto;
- sostituire il Presidente in quegli atti ed in quelle funzioni che possono essere delegate in via temporanea o permanente.
- Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione alle seguenti attività a titolo esemplificativo:
- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento del Fondo e dei suoi allegati;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- proporre al Consiglio di amministrazione il piano generale delle attività del Fondo:
- proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Segretario;
- proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e eventuali consulenti;
- sovraintendere al lavoro dei Consiglieri delegati, ove nominati;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione l'organigramma e l'organico del personale, nonché eventuali modifiche degli stessi, su proposta del Segretario;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Segretario, assunzioni e licenziamenti.
- gestire sulla base delle delibere del Consiglio di amministrazione le risorse finanziarie dell'Ente.

Art. 15 - bis - DIRETTORE/DIRETTRICE DEL FONDO

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore del Fondo fissandone i compiti. Lo stesso non potrà far parte degli organi di gestione. Egli dirigerà gli uffici stessi e determinerà, sentito il Comitato di Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione, le mansioni da affidare al personale. Assisterà alle

Consiglio di Amministrazione, le mansioni da affidare al personale. Assisterà alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del Comitato di Presidenza, svolgendone anche le mansioni di segretario delle riunioni. Dovrà collaborare attivamente con il Comitato di Presidenza, proponendo e attuando, indirizzi, soluzioni e provvedimenti ritenuti utili per il conseguimento degli scopi statuari. Il Direttore sarà autorizzato a firmare, in esecuzione di delibere prese dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato di Presidenza, in sostituzione di uno dei due componenti il Comitato di Presidenza, i quali dovranno all'uopo delegarlo per iscritto a compiere atti in nome e per conto del Fondo.

ART.16 - COMITATI DI INDIRIZZO: COMPOSIZIONE

Il Fondo è dotato di un numero di Comitati di Indirizzo pari al numero dei diversi settori di cui sono espressione la Parte Datoriale e la Parte Sindacale. Ciascun Comitato di Indirizzo è nominato dall'Assemblea dei Delegati ed è composto da otto (8) componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, di cui quattro (4) nominati dai Delegati di Parte Datoriale e quattro (4) nominati dai Delegati di Parte Sindacale, su designazione della Parte Datoriale e della Parte Sindacale di cui sono espressione e, per quanto concerne il Presidente ed il Vice Presidente anche su indicazione dei membri del relativo Comitato di Indirizzo. La revoca dei componenti del Comitato di Indirizzo avverrà ad opera degli stessi Delegati da cui sono stati nominati.

Non possono essere nominati membri dei Comitati di Indirizzo i Delegati dell'Assemblea.

Numero, termini, modalità e condizioni di designazione dei membri dei Comitati di Indirizzo sono più dettagliatamente disciplinate all'interno del Regolamento Elettorale.

Ciascun Comitato di Indirizzo dura in carica tre (3) esercizi e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al termine del mandato i membri dei Comitati di Indirizzo possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente di un Comitato di Indirizzo, il Socio di cui era espressione provvederà tempestivamente alla sua sostituzione. La designazione del nuovo membro del Comitato di Indirizzo dovrà essere tempestivamente ratificata dal Comitato di Indirizzo in carica di cui fa parte.

Il nuovo membro, così nominato, decadrà congiuntamente agli altri membri del Comitato di Indirizzo di cui fa parte, al termine del mandato triennale di quest'ultimo.

ART. 17 – COMITATI DI INDIRIZZO: CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Ciascun Comitato di Indirizzo viene convocato dal proprio Presidente ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri al fine di discutere e deliberare in merito alle questioni che riguardano il Fondo con specifico riferimento al proprio settore di

competenza.

Le riunioni di ciascun Comitato di Indirizzo devono essere convocate tramite lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica o messaggio di posta elettronica certificata inviati a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza, ciascun Comitato di Indirizzo può essere convocato mediante fax o messaggio di posta elettronica inviato almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni di ciascun Comitato di Indirizzo sono presiedute dal proprio Presidente o, in sua assenza, dal proprio Vice Presidente.

L'intervento alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e nel relativo verbale deve essere dato atto di guanto segue:

- che sia consentito al Presidente della riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, o trasmettere documenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) dei membri in carica.

Per la validità delle decisioni di ciascun Comitato di Indirizzo è altresì richiesto il voto favorevole della maggioranza qualificata di almeno due terzi (2/3) dei membri in carica.

Le sedute e le decisioni di ciascun Comitato di Indirizzo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui la stessa si svolge.

Le decisioni di ciascun Comitato di Indirizzo devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Decisioni del Comitato di Indirizzo". Ogni Comitato di Indirizzo avrà il proprio Libro delle Decisioni.

ART.18 COMITATI DI INDIRIZZO: ATTRIBUZIONI

Ciascun Comitato di Indirizzo ha il compito di discutere e deliberare in merito alle questioni e agli argomenti del Fondo che riguardano in modo esclusivo il proprio settore di competenza, al fine di raccoglierne le esigenze e di sottoporre proposte agli altri organi del Fondo, il tutto in un'ottica di migliore funzionamento del Fondo stesso e per consentire a quest'ultimo di perseguire il proprio scopo associativo.

A tale esclusivo fine, e nel rispetto delle competenze proprie dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione che devono essere fatte salve, ciascun Comitato di Indirizzo è investito di ampi poteri di natura propositiva e, nei limiti di quanto specificato nel presente Art. 18, di natura decisoria.

Poteri/compiti di ciascun Comitato di Indirizzo:

- predisporre i piani ed i programmi relativi all'attività da svolgere riguardanti il proprio settore di competenza nel rispetto, comunque, dei bilanci preventivi approvati dal Consiglio di Amministrazione e degli indirizzi generali stabiliti da quest'ultimo;
- nel rispetto del bilancio annuale preventivo, deliberare in merito al e definire il

nomenclatore delle Prestazioni per il proprio settore di competenza, anche integrativo del Nomenclatore Generale (i "Nomenclatori di Dettaglio");

- sottoporre al Consiglio di Amministrazione la propria proposta di Nomenclatore di Dettaglio delle Prestazioni che riguardano le Prestazioni del Fondo applicabili a tutti gli Aventi Diritto del proprio settore di competenza;
- controllare la gestione specifica del proprio settore di competenza, ove istituita e allo stesso affidata da parte del Consiglio di Amministrazione;
- approvare il conto economico della gestione specifica e/o del proprio settore di competenza nel rispetto del principio cd. del "pareggio di bilancio";
- nel rispetto del bilancio annuale preventivo, individuare e porre in essere iniziative mirate alla promozione e all'organizzazione di eventi relativi al proprio settore di competenza che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati;
- individuare e sottoporre al Consiglio di Amministrazione accordi di programma con le Regioni, nonché progetti di formazione al fine di promuovere lo sviluppo del proprio settore di competenza
- informare il Consiglio di Amministrazione in merito alle attività svolte con cadenza periodica almeno trimestrale mensile;
- sottoporre all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione ogni questione che rientri nelle loro competenze;
- valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione operazioni di convenzionamento.

ART. 19 – COMITATI DI INDIRIZZO: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascun Comitato di Indirizzo durano in carica tre (3) esercizi e possono essere rieleggibili.

Quando il Presidente è espressione di Parte Datoriale, il Vice Presidente deve essere espressione di Parte Sindacale e viceversa.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni e poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Al Presidente spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- convocare e presiedere le riunioni del proprio Comitato di Indirizzo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del proprio Comitato di Indirizzo;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea le proposte deliberate dal proprio Comitato di Indirizzo.

Al Vice Presidente spettano le seguenti attribuzioni:

- coadiuvare il Presidente in tutti quegli atti a lui demandati dal presente Statuto;
- sostituire il Presidente in quegli atti ed in quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente.

ART. 20 - COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci (di seguito il "**Collegio**") è nominato dall'Assemblea ed è formato da tre (3) componenti, tutti da selezionarsi tra gli iscritti negli albi tenuti dai seguenti Ordini professionali: Avvocati; Dottori Commercialisti; Medici; dei quali:

- uno (1), con la carica di Presidente, è nominato, ad ogni mandato di quattro (4) esercizi, alternativamente e a rotazione su designazione di Parte Datoriale e di parte sindacale dalla Parte che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- uno (1) effettivo è designato dalla Parte Datoriale;

- uno (1) effettivo è designato dalla Parte Sindacale.

La perdita del requisito dell'iscrizione all'albo professionale, di cui al primo paragrafo del presente Articolo, o il sopravvenire di cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Il Collegio dura in carica quattro (4) esercizi e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al termine del mandato i Sindaci possono essere riconfermati.

Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed ogniqualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano richiesta almeno due Sindaci effettivi.

Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Sindaco più anziano.

L'intervento alle riunioni del Collegio mediante mezzi di telecomunicazione può avvenire alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento, ed in generale esercita i poteri e doveri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis C.C (ove applicabili).

Il Collegio rendiconta la propria attività, su base annuale, tramite un'apposita relazione (di seguito la "Relazione Annuale del Collegio dei Sindaci"), che deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, entro il medesimo termine previsto dal presente Statuto per il deposito da parte del Consiglio di amministrazione del Bilancio di Esercizio di cui all'Art. 18, presso la sede legale del Fondo.

I componenti del Collegio presenziano alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione in cui vengano assunte le deliberazioni in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo di cui al successivo Art. 18.

ART. 20-BIS - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore legale - ovvero la Società di revisione legale - (di seguito il "**Revisore**") è nominato dall'Assemblea e deve essere selezionato tra professionisti qualificati iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti. Il Revisore esercita la propria attività in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ove applicabili.

Il Revisore è tenuto a rendicontare, su base annuale, l'esito della propria attività tramite la stesura di un'apposita relazione (di seguito la "**Relazione del Revisore al Bilancio**"), che deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, entro il medesimo termine previsto dal presente

Statuto per il deposito da parte del Consiglio di amministrazione del Bilancio di Esercizio di cui all'Art. 22 del presente Statuto, presso la sede legale del Fondo.

ART. 21 - PATRIMONIO DEL FONDO

Il patrimonio del Fondo è costituito da tutti i beni appartenenti al Fondo stesso (di seguito il "**Patrimonio**").

Le entrate del Fondo sono costituite:

- dalla contribuzione regolamentata dagli Accordi di cui all'Art. 5 del presente Statuto, versata a cura dei Soci, anche in via straordinaria ai sensi dell'Art. 22 del presente Statuto;
- dagli interessi di mora e dilazione dei contributi versati in ritardo, nelle misure che saranno disciplinate dal Regolamento del Fondo;
- da ogni altro provento che spetti o pervenga al Fondo a qualsiasi titolo, sia esso versato da Soci e/o da terzi soggetti pubblici o privati ivi comprese eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti, previa accettazione del Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di versamento, la relativa gestione e contabilizzazione, nonché l'erogazione delle Prestazioni e degli altri servizi accessori prestati dal Fondo, sono disciplinate dal Regolamento del Fondo con apposite norme.

Il Fondo comunica all'Iscritto, nei termini previsti dal Regolamento, il mancato versamento dei contributi dovuti, entro le scadenze prefissate, da parte del Socio responsabile del versamento a favore dell'Iscritto.

In caso di mancato versamento dei contributi, totale o parziale, il Fondo non garantisce il conseguimento delle Prestazioni e la responsabilità per il mancato conseguimento delle stesse rimane ad esclusivo carico del Socio inadempiente, che risponde anche di eventuali danni causati da tale inadempienza.

ART. 22 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO DI ESERCIZIO – BUDGET

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e convoca l'Assemblea per l'approvazione:

- i) del bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre (di seguito il "**Bilancio di Esercizio**" o il "**Bilancio**"); e
- II) del bilancio preventivo relativo all'esercizio sociale in corso (di seguito il "Bilancio Preventivo" o il "Budget").

In particolare:

□ il Bilancio di Esercizio si compone di: i) Stato Patrimoniale; ii) Rendiconto Gestionale; iii) Nota Integrativa;

☐ il Budget si compone del solo: i) **Preventivo Economico**.

Anche nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia istituito gestioni separate il Bilancio di Esercizio si intenderà unitario. I risultati delle singole gestioni specifiche saranno evidenziati in Nota Integrativa. Qualora questi ultimi evidenziassero uno squilibrio lo stesso dovrà essere imputato e quindi coperto mediante la richiesta di quote straordinarie ai Soci del settore specifico di riferimento.

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura degli esercizi sociali, devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio del Fondo per far fronte agli scopi associativi.

ART. 23 - PRESTAZIONI

Il Fondo provvede all'erogazione delle Prestazioni in favore degli Iscritti ed Aventi Diritto, la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti, secondo le condizioni, modalità e requisiti disciplinati nel Regolamento.

ART. 24 – REGOLAMENTI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Fondo, nonché le modalità di ammissione, i diritti ed i doveri, nonché i casi di cessazione dei Soci, Iscritti e Beneficiari, ed in generale i profili del presente Statuto, già oggetto di rinvio, sono disciplinati dal Regolamento, mentre numero, termini, modalità e condizioni di designazione e/o nomina dei Delegati, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Comitato di Indirizzo sono disciplinati dal Regolamento Elettorale.

ART. 25 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sullo scioglimento del Fondo e la nomina dei Liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del Patrimonio residuo. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito il Collegio dei Sindaci, sceglieranno l'Associazione non Riconosciuta o l'ente "non profit" operante in identico od analogo settore a cui devolvere il Patrimonio residuo; salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

F.to HALLER MARTIN, Notaio Sabine Lanthaler L.S.